

**DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025**

**400/2025/R/GAS**

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI MISURE DI ECONOMICITÀ DELLA TARIFFA DI TRASPORTO PER I CLIENTI A MAGGIOR CONSUMO DI GAS NATURALE, RIAVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 156/2024/R/GAS, IN OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA 7 MARZO 2024, NN. 645, 646, 647, 648, 649, 650 E 23 MARZO 2024, N. 878**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1351<sup>a</sup> riunione del 5 agosto 2025

### **VISTI:**

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 – versione consolidata del 7 giugno 2016, C 202/49 (di seguito: TFUE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE (di seguito: direttiva 2024/1788);
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (di seguito: regolamento (CE) 715/2009);
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, che abroga il regolamento (CE) 713/2009;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;

- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/23);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2013, 514/2023/R/GAS, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2017/R/GAS), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 617/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2022, 448/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 448/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2023, 410/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2024, 156/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 156/2024/R/GAS), e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 7 febbraio 2023, 41/2023/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 41/2023/R/GAS);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3735 (di seguito: sentenza 3735/2015);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 5 marzo 2020, n. 440 (di seguito: sentenza 220/2020) e 5 gennaio 2021, n. 33 (di seguito: sentenza 33/2021);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2022, nn. 6096 e 6098 (di seguito: sentenze 6096/2022 e 6098/2022);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649 e 650 (di seguito: sentenze 645-650/2024);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. I, 23 marzo 2024, n. 878 (di seguito: sentenza 878/2024);
- la comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022 (di seguito: comunicazione 18 febbraio 2022);
- la comunicazione della Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea SA.115439 del 24 giugno 2025, trasmessa all'Autorità dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica in data 22 luglio 2025 (prot. Autorità A/54302 del 30 luglio 2025, di seguito: comunicazione 24 giugno 2025).

**CONSIDERATO CHE:**

- al fine di dare ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 645-650/2024 e 878/2024, con la deliberazione 156/2024/R/GAS l'Autorità ha riavviato il procedimento, in precedenza già avviato con la deliberazione 448/2022/R/GAS, volto a introdurre, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 440/2020 e 33/2021 (come confermate dal Consiglio di Stato 6086/2022 e 6089/2022), misure di economicità previste dall'articolo 38, comma 2*bis*, del decreto-legge 83/12 per i clienti finali c.d. altoconsumanti direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale, nel frattempo abrogato dall'articolo 22*ter* del decreto-legge 69/23;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 448/2022/R/GAS è stato emanato dall'Autorità il documento per la consultazione 41/2023/R/GAS, recante gli orientamenti per l'introduzione di misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, in applicazione dell'articolo 38, comma 2*bis*, del decreto-legge 83/12;
- per un maggior dettaglio delle vicende giudiziali, i presupposti e le valutazioni che hanno giustificato un tale intervento si rinvia interamente alla deliberazione 156/2024/R/GAS; peraltro, per quel che qui rileva, è sufficiente ricordare, in estrema sintesi, che:
  - con la deliberazione 448/2022/R/GAS, con la quale l'Autorità aveva avviato il procedimento per ottemperare alle prime pronunce del giudice amministrativo, l'Autorità aveva chiarito che l'attuazione dell'articolo 39, comma 2*bis*, del decreto-legge 83/12 non avrebbe potuto mettere in discussione l'impianto della regolazione tariffaria *cost-reflective*, dovendo anzi essere valutata in un'ottica di coerenza col quadro comunitario applicabile, in particolare col Codice TAR;
  - pertanto, la misura di economicità è stata configurata come uno sconto da riconoscere ai corrispettivi applicati ai soli clienti finali beneficiari della misura, i cui costi sarebbero stati recuperati presso la generalità della clientela finale attraverso componenti destinate a coprire oneri di carattere generale;
  - nel corso del procedimento è sopravvenuto l'articolo 22*ter* del decreto-legge 69/23 che ha abrogato il citato articolo 38, comma 2*bis*, del decreto-legge 83/12; tale sopravvenuto intervento legislativo è stato interpretato dall'Autorità nel senso che esso avrebbe comportato il venir meno della base giuridica che poteva giustificare l'introduzione delle richiamate misure di economicità (infatti l'abrogazione era stata disposta per rimuovere forme di agevolazione diverse da quelle autorizzate dalla Commissione europea per le imprese altoconsumanti con la comunicazione 18 febbraio 2022);
  - il Tar Lombardia, tuttavia, ha censurato quest'ultima decisione, ritenendo invece che la norma abrogatrice avesse effetto solo per il futuro e non anche per il periodo anteriore all'abrogazione, per il quale ha imposto all'Autorità di introdurre le richiamate misure di agevolazione economica;
  - conseguentemente, con la deliberazione 156/2024/R/GAS, l'Autorità ha preso in considerazione la misura che aveva già prospettato nel documento per la consultazione 41/2023/R/GAS, valutandola alla luce delle osservazioni

pervenute (tale misura, infatti, è stata ritenuta idonea a garantire adeguata attuazione all'articolo 38, comma 2<sup>bis</sup>, del decreto-legge 83/12) e ridimensionandola, quanto al suo ambito applicativo, alla luce delle statuizioni contenute nelle sentenze 645-650/2024 e 878/2024 (escludendo quindi la disciplina "a regime" originariamente prevista in applicazione dall'1 gennaio 2024, e circoscrivendone l'applicazione al solo periodo precedente compreso tra il 2018 e la data dell'intervenuta abrogazione, ossia l'11 agosto 2023);

- in conseguenza di quanto sopra, con la medesima deliberazione 156/2024/R/GAS l'Autorità ha anche:
  - adottato uno schema di disciplina (contenute nell'Allegato A alla medesima deliberazione – cfr. punto 1) contenente le specifiche misure di economicità della tariffa di trasporto a beneficio delle imprese altoconsumanti, in attuazione dell'articolo 38, comma 2<sup>bis</sup>, del decreto-legge 83/12;
  - condizionato però l'adozione definitiva della predetta misura al positivo esito della procedura di verifica da parte della Commissione europea sulla compatibilità della stessa con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e fatta ovviamente salva la necessità di modifiche o integrazioni richieste dalla Commissione (cfr. punto 3);
  - trasmesso la medesima deliberazione (e il suo Allegato A) al Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, per i seguiti di competenza ai fini della relativa notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (cfr. punto 2);
  - fissato in sei mesi la durata del procedimento così riavviato, fatti ovviamente salvi diversi esiti del procedimento di cui al precedente alinea (cfr. punto 4);
- la necessità di notificare lo schema di disciplina di cui all'Allegato A alla deliberazione 156/2024/R/GAS alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, si è posta in ragione del fatto che la misura in essa contenuta integra, almeno in prima battuta, la nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del medesimo TFUE; ciò in quanto la predetta misura risulta: (i) finanziata attraverso risorse pubbliche (atteso che l'onere del beneficio tariffario da riconoscere avrebbe dovuto trovare copertura nell'incremento di qualche componente tariffaria applicata, in ultima istanza, alla generalità dei clienti finali); (ii) selettiva, in quanto diretta a beneficiare i soli clienti finali della rete di trasporto altoconsumanti; (iii) attributiva d'un vantaggio economico al beneficiario per diretta conseguenza della disposizione di legge; (iv) idonea a incidere sul commercio infracomunitario e a distorcere la concorrenza, nei settori in cui operano i clienti altoconsumanti beneficiari della misura, a fronte di analoghi operatori che siano allacciati, invece, alle reti di distribuzione o che siano ubicati in altri Stati membri;
- al riguardo, anche il Tar Lombardia, nelle sentenze 645-650/2024, ha avuto modo di precisare che l'Autorità *“deve compiere ogni sforzo esigibile, sulla base del criterio della buona fede, per portare a termine il procedimento volto a dare esecuzione alla sentenza n. 440 del 2020, cercando di individuare misure che*

*possono ritenersi compatibili con il diritto comunitario, salvo arrestarsi qualora, dopo aver eventualmente effettuato la comunicazione prevista dal citato art. 108, par. 3, del TFUE, riceva dalla Commissione un giudizio negativo ovvero ravvisi comunque la sussistenza di elementi oggetti che precludano ogni possibilità di intervento”.*

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in data 22 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha trasmesso all’Autorità la comunicazione 24 giugno 2025, con la quale la Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea ha rappresentato alle autorità italiane gli esiti delle sue valutazioni sullo schema di disciplina della misura agevolativa prefigurata nell’Allegato A della deliberazione 156/2024/R/GAS;
- in estrema sintesi, la comunicazione 24 giugno 2025 considera la predetta misura un aiuto di Stato che si pone in contrasto con la legislazione secondaria dell’Unione europea e che è incompatibile col mercato interno; in particolare, la misura è ritenuta incoerente, da un lato, coi principi comunitari della *cost-reflectivity* e della non discriminazione che governano la normativa tariffaria nei settori energetici e, dall’altro, col principio di autonomia e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;
- la valutazione negativa espressa dalla Commissione europea sulla compatibilità dello schema di disciplina contenuto nell’Allegato A alla deliberazione 156/2024/R/GAS, con la disciplina in materia di aiuti di Stato (nonché con la legislazione secondaria dell’Unione europea) preclude l’adozione, da parte dell’Autorità, della medesima disciplina in via definitiva.

**RITENUTO CHE:**

- per le ragioni suesposte, sia pertanto necessario concludere il procedimento riavviato con la deliberazione 156/2024/R/GAS, senza adottare le misure di economicità della tariffa di trasporto contenute nell’Allegato A alla medesima deliberazione, che resta pertanto privo di effetti;
- conseguentemente, sia altresì necessario, a conclusione del predetto procedimento, confermare i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale di cui alle deliberazioni 575/2017/R/GAS per il periodo 2018-2019 e 114/2019/R/GAS per il periodo 2020-2023

**DELIBERA**

1. di concludere, per le ragioni esposte in motivazione, il procedimento riavviato con la deliberazione 156/2024/R/GAS, senza l’adozione di alcuna misura di economicità della tariffa di trasporto del gas per i clienti finali altoconsumanti,

- confermando, per l'effetto, la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale di cui alle deliberazioni 575/2017/R/GAS per il periodo 2018-2019 e 114/2019/R/GAS per il periodo 2020-2023;
2. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, per gli eventuali seguiti di competenza conseguenti alla comunicazione 24 giugno 2025 della Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione europea;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*